



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio Fitosanitario Centrale

Roma,

Ai Servizi Fitosanitari Regionali
LORO SEDI

A CONLEGNO
Consorzio Servizi Legno Sughero
Foro Buonaparte 12
20121 MILANO

info@conlegno.eu

Oggetto: nota sullo standard tecnico ai sensi dall'art. 49, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 214/2005, relativo alle imprese che effettuano la smarchiatura degli imballaggi a marchio IPPC/FAO.

Come è noto a codesti Servizi, il D.M. 2 luglio 2004 e sue successive modifiche ha definito i requisiti necessari al riconoscimento dei soggetti gestori per l'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno destinati al commercio internazionale, al fine di garantirne la conformità allo Standard Internazionale ISPM 15 della FAO.

Il Consorzio Servizi Legno Sughero (CSLS), riconosciuto soggetto gestore dell'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO con il decreto 13 luglio 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, coordina le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi a marchio ISPM-15 e controlla i Soggetti Autorizzati mediante Enti Certificatori garantendo il monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura, per la verifica della conformità ai requisiti e la messa a punto di procedure d'ispezione, registrazione o accreditamento e verifica delle società commerciali aderenti.

Le nuove disposizioni introdotte nel regime fitosanitario nazionale con il D.lgs. 9 aprile 2012, n. 84, che modifica il D.lgs. 17 agosto 2005 n. 214, prevedono che per svolgere la loro attività, tutti i soggetti coinvolti nell'uso del marchio di cui all'ISPM 15 della FAO, siano in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dai Servizi Fitosanitari Regionali competenti.

Tutti gli operatori della filiera che concorrono alla predisposizione, costruzione, distribuzione, importazione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO, nuovi o usati, devono aderire ad uno dei soggetti gestori riconosciuti ufficialmente ed adempiere al rispettivo regolamento interno approvato dal Servizio Fitosanitario Nazionale.

Di contro, gli operatori che non intendono aderire ad uno di soggetti gestori, sono tenuti alla cancellazione del marchio IPPC/FAO, tramite fresatura o verniciatura, da ogni singolo imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione come previsto dal Decreto Ministeriale 4 marzo 2011.

A riguardo, lo Standard ISPM 15 "Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale" al paragrafo 4.3.2 e 4.3.3 inserisce l'operazione di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio Fitosanitario Centrale

smarchiatura degli imballaggi in legno a Marchio IPPC/FAO tramite obliterazione in modo permanente, mediante verniciatura o levigatura, tra le operazioni fitosanitarie sugli imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 214/2005 gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto espressamente incaricato, nonchè gli enti ispettivi certificati dal Soggetto Gestore, hanno accesso a tutte le sedi operative in cui avviene l'attività di smarchiatura e stoccaggio di imballaggi a marchio IPPC/FAO con lo scopo di poter svolgere azioni di controllo e monitoraggio dell'effettiva e corretta attività di smarchiatura.

Al fine di poter effettuare i suddetti controlli i Servizi fitosanitari regionali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 214/2005, prescrivono a tutti i soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura di imballaggi a marchio IPPC/FAO l'obbligo di dichiarare lo svolgimento di tale attività, indicando la sede degli stabilimenti dove questa viene svolta.

L'inottemperanza al suddetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro, come previsto dal comma 23 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/2005, fatto salvo l'applicazione del comma 3bis dell'art. 54 del suddetto D. Lgs. 214/2005, se del caso.

Al fine di dare applicazione a quanto suddetto, il Soggetto Gestore predispone e aggiorna l'elenco pubblico dei soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura di imballaggi a marchio IPPC/FAO individuati a fronte della dichiarazione dagli stessi rilasciata secondo il modello allegato e reso disponibile sul sito ufficiale del Soggetto Gestore.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Dr. Bruno Caio Faraglia

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Cacopardi